

"BONUS TARIFFA SOCIALE"

**RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
DISAGIO FISICO**

TRA

Il Comune di CASATENOVO con sede in Casatenovo Piazza delle Repubblica, 7 - C.F./P.IVA 00631280138, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona - Dr.ssa Sara Boralì - domiciliata per la sua carica presso la Residenza Municipale di Casatenovo, la quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo, che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, giusto decreto di nomina n. 20 del 02.10.2025 - di seguito denominato: Comune
Indirizzo PEC protocollo.casatenovo@legalmail.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), nella persona del Responsabile di Filiale di Lecco Sig. Cannella Massimo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF per la Filiale di Lecco sede operativa in via Besonda 11
indirizzo PEC caf.cgil.servizio.lecco@legalmail.it

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

MC

BS

- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DPCM 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità, per dar corso alle richiamate disposizioni, ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;
- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);



- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità, esclusivamente tramite PEC protocollo.casatenovo@legalmail.it;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici,
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, è di € 18 (IVA inclusa).
7. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.
9. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale
10. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal CAAF e confermati dal Comune.
11. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
12. La presente convenzione scade il 31/12/2026




13. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf CGIL LOMBARDIA SRL e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto
Casatenovo, li 26.01.2026



Per il Comune
Il Responsabile del Servizio
Dr. Sara Borali

Sara Borali

per il Caf Cgil Lombardia s.r.l.
Massimo Cannella

Massimo Cannella

97016 - C B943 - 1 - 2026-01-27 - 0001854

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

TRA

Il Comune di CASATENOVO con sede in Casatenovo Piazza delle Repubblica, 7 - C.F./P.IVA 00631280138, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona - Dr.ssa Sara Borali - domiciliata per la sua carica presso la Residenza Municipale di Casatenovo, la quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo, che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, giusto decreto di nomina n. 20 del 02.10.2025 - di seguito denominato: Comune

- Indirizzo PEC protocollo.casatenovo@legalmail.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), nella persona del Responsabile di Filiale di Lecco Sig. Cannella Massimo nato a Olginate il 28/01/1967 C.F. CNNM567A28G030Z il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

- per la Filiale di Lecco sede operativa in via Besonda 11 indirizzo PEC caf.cgil.servizio.lecco@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Comune di
CASATENOVO



97016 - C_B943 - 1 - 2026-01-30 - 0002204

Prot.Generale 0002204 A

Data: 30/01/2026 Ora: 11.31

Classific. 7-15-0

MC

BS

97016 - C_B943 - 1 - 2026-01-27 - 0001854

- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00003;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità
B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;

In relazione al punto B, con riferimento alla direttiva Europea 2011/98, la quale garantisce ai titolari di permesso unico lavoro (superiore ai 6 mesi) parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante nell'accesso alle prestazioni e all'esito della decisione assunta dalla C.G.U.E. (C-449/16), per la quale i cittadini di stati terzi (extra U.E.) in possesso di permesso unico di lavoro (superiore ai 6 mesi) devono essere considerati in posizione del tutto analoga a quella dei cittadini di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 13 L.97/2013; il Comune dichiara:

- di NON aver adottato alcun provvedimento in tal senso;

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);



Si precisa che, come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico), saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza presentazione di alcuna pratica ai CAF, ad eccezione del bonus elettrico per disagio fisico. Va da se che il riconoscimento dei bonus di cui sopra sia subordinato dall'esistenza di un'attestazione Isee in corso di validità.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PRECISA CHE

come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza presentazione di alcuna pratica ai CAF, ad eccezione del bonus elettrico per disagio fisico. Va da se che il riconoscimento dei bonus di cui sopra sia subordinato dall'esistenza di un'attestazione Isee in corso di validità.

PERTANTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2 (Servizio bonus energia elettrica disagio fisico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAAF;

MC

BS

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


Art. 7

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 5,00 (IVA inclusa) per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.



Art. 9

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2026 decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il CAAF CGIL LOMBARDIA Srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto
Casatenovo, li 26.01.2026

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio
Dessa Sara Borali



Sara Borali

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.
Massimo Cannella

Massimo Cannella

97016 - C B943 - 1 - 2026-01-27 - 0001854

97016 - C B943 - 1 - 2026-01-27 - 0001854